



Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»
depositata il 25 maggio 2018²,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2019³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 25 maggio 2018 «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 74 cpv. 2^{bis}

^{2bis} L'utilizzazione di pesticidi sintetici nella produzione agricola, nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella cura del suolo e del paesaggio è vietata. L'importazione a fini commerciali di derrate alimentari contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi è vietata.

Art. 197 n. 12⁴

12. Disposizione transitoria dell'art. 74 cpv. 2^{bis}

¹ La legislazione di esecuzione dell'articolo 74 capoverso 2^{bis} entra in vigore entro dieci anni dall'accettazione di questa disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.

¹ RS 101

² FF 2018 3264

³ FF 2019 2219

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria è assegnato dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

² Il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione necessarie mediante ordinanza, provvedendo ad assicurare un'attuazione progressiva dell'articolo 74 capoverso 2^{bis}.

³ Fintanto che l'articolo 74 capoverso 2^{bis} non sia interamente attuato, il Consiglio federale può autorizzare provvisoriamente derrate alimentari non trasformate contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi soltanto se sono indispensabili per far fronte a una minaccia fondamentale per l'uomo o la natura, in particolare a una grave situazione di penuria o a una minaccia eccezionale per l'agricoltura, la natura o l'uomo.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.